

# STATUTO della ASSOCIAZIONE

## “ GERMOGLIO ODV “

### Art. 1

#### Costituzione - Denominazione – Sede

E' costituita, ai sensi del Codice Civile, del D. Lgs 3 luglio 2017 n.117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Organizzazione di Volontariato, senza fini di lucro, denominata “ GERMOGLIO ODV ”, con sede legale nel Comune di Medicina (BO) - Via Aurelio Saffi 1/a; ogni eventuale futuro cambio di sede nell'ambito del medesimo comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera dell'Assemblea ordinaria.

L'associazione ha durata illimitata e può essere sciolta a norma del presente statuto.

### Art. 2

#### Finalità e attività

L'associazione “ GERMOGLIO ODV ” non ha scopo di lucro, persegue **finalità** civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs 3 luglio 2017 n.117- finalizzate a:

- 1) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- 2) Organizzazione e gestione attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs 117/2017;
- 3) Promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali.

allo scopo di :

- Soddisfare la necessità di **vita sociale** delle persone con disabilità.
- Far nascere e coltivare un **clima di accoglienza e attenzione** verso le persone con disabilità perché venga riconosciuta loro la dignità propria di ogni persona.
- Promuovere lo sviluppo delle **autonomie** nelle persone con disabilità affinché venga loro facilitata l'integrazione nella società civile.
- Agevolare il **trasporto** delle persone con disabilità nei luoghi di lavoro, di studio e di svago.
- Promuovere lo **sviluppo psico-motorio** per il potenziamento delle capacità delle persone con disabilità.

In particolare per conseguire dette finalità e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di svolgere le seguenti **attività**:

- a) organizzare e promuovere attività di **tempo libero**, di **svago** e laboratori per la realizzazione di oggetti e manufatti;
- b) organizzare corsi di **attività motorie** per favorire la consapevolezza delle proprie abilità psicofisiche;
- c) organizzare percorsi per lo sviluppo delle **autonomie personali**;
- d) organizzare il **trasporto** delle persone con disabilità;
- e) fornire ai beneficiari dell'associazione le conoscenze in merito alla **legislazione** vigente per garantire l'esercizio dei diritti relativi allo stato di disabilità;
- f) **sensibilizzare l'opinione pubblica**, le autorità sanitarie, gli Enti Pubblici, le Istituzioni private e i cittadini, affinché collaborino al miglioramento delle condizioni di vita personale e sociale delle persone con disabilità e dei loro familiari;
- g) organizzare **incontri pubblici, corsi e seminari**, anche in collaborazione con altre Associazioni o Gruppi, su temi legati al mondo della disabilità,
- h) promuovere **attività di informazione presso le scuole** locali con concorsi, attività ricreative e didattiche rivolte a bambini e ragazzi.
- i) svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso terzi (persone con disabilità) e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Terzo Settore (art.6 D. Lgs 3 luglio 2017 n.117).

L'associazione potrà sviluppare collaborazioni con altre Associazioni, Enti pubblici e privati, e gruppi di auto mutuo aiuto che operino nel medesimo settore dell'Associazione e che abbiano finalità analoghe, al fine di perseguire i propri scopi in maniera più efficace.

### **Art. 3**

#### **I soci**

Possono aderire all'Associazione, senza alcun tipo di discriminazione, tutti i soggetti che, mossi da spirito di solidarietà, decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo Statuto ed eventuali regolamenti interni.

I soci hanno stessi diritti e stessi doveri.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'Associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico.

Il numero degli aderenti è illimitato.

Sono membri dell'associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

### **Art. 4**

#### **Criteri di ammissione ed esclusione dei soci**

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.

L'eventuale rifiuto della domanda di ammissione deve essere sempre motivato e comunicato per iscritto all'interessato. L'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante dal soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- **per decesso;**

- **per recesso;**

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta alla Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile. Il recesso del socio viene annotato da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati.

- **per decadenza** causa mancato versamento della quota associativa per un anno;

- **per esclusione;**

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea dei soci che sarà convocata.

Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a cura del Consiglio Direttivo, a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

- **per comportamento** contrastante con gli scopi dell'associazione;
- **per persistenti violazioni** degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi della associazione.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

## **Art. 5**

### **Diritti e doveri dei soci**

Tutti i soci hanno diritto a:

- 1) partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- 2) godere, se maggiorenne, dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro rappresentanti o mandatari;
- 3) prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

I soci sono obbligati a:

- 1) osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 2) mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione, degli altri aderenti e all'esterno dell'associazione astenendosi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- 3) svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale spontaneo e gratuito senza fini di lucro, anche indiretto;
- 4) versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- 5) contribuire, nel limite delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

## **Art. 6**

### **Gli organi dell'associazione**

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei soci.
- Il Consiglio Direttivo.
- Il Presidente e il Vice Presidente.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione dell'elettorato attivo e passivo.

## **Art. 7**

### **L'assemblea dei soci**

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l'organo sovrano dell'Associazione; all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno 1 mese nel libro soci.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta fino ad un massimo di tre deleghe.

L'assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio o Rendiconto Consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno 2/3 dei membri del Consiglio Direttivo o 1/10 degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice presidente ed in assenza di entrambi da un altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata per delega almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sia in prima che in seconda convocazione sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti.

L'Assemblea **ordinaria** indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- Nomina e revoca i componenti degli organi sociali
- Approva il Bilancio ;
- Elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;

- Delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- Approva gli eventuali regolamenti interni per lo svolgimento delle attività dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo.
- Fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale
- Destina eventuali eventuali avanzi di gestione all'attività istituzionale
- Delibera su ogni altro oggetto che il presente statuto o la legge non riservino alla competenza di altri organi nonché su quelli che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno sottoporle;

## **Art. 8**

### **L'assemblea Straordinaria**

L'assemblea **straordinaria** delibera su:

- Modifiche dello statuto;

per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei  $\frac{3}{4}$  dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 giorni dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentanti purché adottata all'unanimità

- Trasformazione;
- Fusione o Scissione;
- Scioglimento dell'Associazione ;

per deliberare lo scioglimento della associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consigli Direttivo non hanno diritto di voto.

## **Art. 9**

### **Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo eletto dall'assemblea, è composto in numero dispari da un minimo di tre Consiglieri a un massimo di sette Consiglieri, eletti dall'Assemblea dei soci.

Il membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili per illimitati mandati consecutivi.

Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente e il Vice Presidente, che sono anche Presidente e Vice Presidente dell'Associazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti;

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche via e-mail, 7 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Viene convocato ogni 3 mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel Consiglio Direttivo non è ammesso il voto per mezzo di delega.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione; in particolare:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice -Presidente e un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio direttivo decade dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo.



## **Art. 10**

### **Il Presidente – Il Vice-Presidente**

Il Presidente e il Vice-presidente dell'Associazione vengono eletti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.

Il presidente ha il compito di presiedere l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno alle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione, con criteri di iniziativa, per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale di fronte a terzi ed in giudizio.

Nel caso di assenza o di impedimento del Presidente i suoi poteri sono esercitati dal Vice Presidente.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente, il Vicepresidente durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

## **Art. 11**

### **Risorse economiche**

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. Quote associative e contributi degli associati;
2. Eredità, donazioni e legati;
3. Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. Proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento ( per esempio: feste, sottoscrizioni a premi)
9. Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs 117/2017.

Il fondo comune, costituito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essere direttamente connesse.

## **Art. 12** **Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi, ovvero entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario;

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D. Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Copia del bilancio consuntivo della gestione verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Nell'ambito del rendiconto annuale il Consiglio Direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs n.117/2017.

## **Art. 13** **Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore secondo quanto previsto dal D. Lgs 117/2017.

## **Art. 14** **Rinvio**

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto, si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.